



Ministero dell'Istruzione e del merito

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI EINAUDI – LEONARDO DA VINCI"



Direzione e uffici: Via Mazenta, 51 – 20013 Magenta (MI) – codice fiscale n. 93035720155

e-mail: miis09100v@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: miis09100v@pec.istruzione.it

Sito: www.einaudimagenta.edu.it

SEDI ASSOCIATE

ITCG e Liceo Artistico "Luigi Einaudi" - Via Mazenta, 51 - Tel. 0297297101 – 0297298766 – fax. 0297291135

IPSIA "Leonardo da Vinci" - Via Novara, 113 - Tel. 029793197 – fax. 0297297672

Magenta, 17 ottobre 2025

I.I.S. LUIGI EINAUDI - MAGENTA
Prot. 0006963 del 17/10/2025
IV (Uscita)

Alle Studentesse e agli Studenti

Ai Signori Genitori

Al personale Docente

Al Personale ATA

Alla DSGA

All'Albo online

Al sito istituzionale

**OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA – A.S. 2025/2026.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO** il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
- VISTO** il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO** il CCNL 2019/2021 - Comparto Scuola;
- VISTO** il Regolamento di Istituto e le sue integrazioni;
- TENUTO CONTO** che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente **Direttiva sulla Vigilanza scolastica per l'A.S. 2025/26** e le relative **misure organizzative**.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale. Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di

seguito le linee essenziali del **quadro normativo** riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, sia docente sia ATA, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate. Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto **dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile** (*...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche **dall'art. 2047 c.c.** (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*). Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (**Cass. 1995 n. 8390**). L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (**Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172**). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri. Al **dirigente scolastico** non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (**ex art. 2043 e 2051 Codice Civile**), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della *"responsabilità solidale"* fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento **nell'articolo 28 della Costituzione** che testualmente così recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici"*. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la **Corte dei Conti**, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, il cosiddetto **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con **la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti** ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (**"prova liberatoria"**) è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza per il personale coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (**Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074**). L'obbligo di vigilanza per il personale vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (**Corte di Cassazione sent.N.1769/2012**). Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, il momento

degli intervalli, dell'accesso ai servizi igienici, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti all'interno dell'edificio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso". Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il **"preposto"** è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Il **dirigente scolastico** ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01) che vengono esplicitate attraverso questa nota. La **responsabilità** dei docenti rispetto **all'obbligo di vigilanza** è disciplinata dagli **articoli 2047 e 2048 del Codice civile**: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (2048). **L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007** richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: ***"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"***.

IL PERSONALE DOCENTE DEVE ESSERE PRESENTE IN CLASSE PUNTUALMENTE. - Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione del culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

ANCHE SUL PERSONALE ATA RICADONO COMPITI DI SORVEGLIANZA RISPETTO AGLI ALUNNI. - La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *"l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione anche delle **misure organizzative sotto riportate**. Le disposizioni riguardano, in particolare, i momenti critici della vita scolastica (ingresso, intervallo, uscita, spostamenti) e l'utilizzo degli spazi dell'Istituto che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Ogni **docente** può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I **Collaboratori Scolastici** dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza, e questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. **In particolare, si fa presente che:**

- L'apertura delle due sedi dell'Istituto è prevista alle ore **7:30**;
- I docenti della prima ora, delle rispettive sedi, sono autorizzati ad accedere alle aule a partire dalle ore **7.40** e devono essere presenti in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (**7.55**).
- Gli studenti/studentesse, dal momento del loro ingresso nell'edificio scolastico sono sotto la responsabilità del personale docente ed A.T.A, possono accedere alle aule assegnate a partire dalle ore **7:50**. Gli alunni ritardatari devono comunque essere accolti a scuola e vigilati, soprattutto se minorenni e in alcuni casi, saranno accompagnati in classe dai collaboratori scolastici.
- Gli assistenti tecnici alle **7.45** aprono i rispettivi laboratori visionando le aule per l'utilizzo delle apparecchiature informatiche nonché la predisposizione delle eventuali attività progettuali definite dai docenti. Al termine delle attività, sarà competenza degli assistenti tecnici controllare lo stato dei dispositivi e attrezzature segnalando tempestivamente eventuali danni o sottrazioni.
- Tutti sono tenuti alla massima puntualità e continua sorveglianza soprattutto dei minori. Gli alunni minorenni possono uscire dall'edificio solo se accompagnati da un genitore o persona delegata.
- I docenti ed i collaboratori scolastici devono quindi **vigilare l'ingresso e l'uscita degli alunni e il rispetto degli orari**.
- Il personale scolastico, gli studenti e le studentesse, devono accedere dall'ingresso principale in entrambe le sedi (Via Mazenta e Via Novara). Gli ingressi secondari saranno utilizzabili dopo le ore 8:00.
- Dopo l'inizio delle attività didattiche alle ore 8:00, i cancelli principali delle rispettive sedi resteranno chiusi per motivi di sicurezza. I Collaboratori Scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi.
- Al termine delle attività didattiche, il personale docente deve accertarsi che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri e non lascino rifiuti sparsi.
- Ogni operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e a intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.
- Nella scuola intesa come comunità educante, ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
- I collaboratori scolastici e i docenti sono chiamati ad osservare e rispettare con la massima attenzione i doveri di sorveglianza e di vigilanza degli alunni, prestando particolare attenzione nella vigilanza sugli allievi nei punti e nei momenti con rischio specifico.
- L'individuazione degli spazi per l'attività didattica, all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, deve tener conto dell'eventuale presenza di oggetti od elementi fisici che possono mettere a rischio l'incolumità degli alunni.
- **È severamente vietato**, durante lo svolgimento delle attività didattiche, **l'accesso di persone estranee alla scuola** – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extracurricolari – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori **deve essere limitata al periodo di tempo necessario**.

Pertanto, nello specifico si delineano di seguito i compiti delle rispettive figure coinvolte.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che, dalle **ore 07.45 i Collaboratori Scolastici siano alle rispettive postazioni** e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che **i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ore 07:55)**. Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nei turni successivi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. È vietato ai genitori degli studenti accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati o invitati. **Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.** Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i cancelli e le porte esterne degli edifici devono rimanere chiusi ed essere sorvegliati dai collaboratori scolastici.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di **vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80)**: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 44, c. 7, CCNL Scuola 2019/2021), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come **i Docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno dello spazio antistante la scuola, cioè fino al cancello.** Il Docente è, inoltre, responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 Codice Civile**. Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (**Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668**). È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, non per futili motivi ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, prima di allontanarsi, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.** Si specifica che l'assenza del docente dovrà essere temporanea (**pochi minuti**) e tale da non dover ricorrere alla sostituzione dello stesso. Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2018/2021). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. Nel caso di effettiva necessità, **i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel compito di vigilanza sorvegliando gli alunni all'interno del reparto assegnato, nei bagni, nei corridoi, durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.** Inoltre, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione (comportamento consono; banchi e le aule lasciate in ordine e pulite; le attrezzature e il materiale della scuola utilizzato e conservato in perfetta efficienza); **non si fumi all'interno dell'istituto; i telefoni cellulari** restino spenti durante le lezioni e riposti negli zaini/borse o altre custodie personali. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'aula e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie. **Particolare attenzione va posta alla responsabilità che incombe sul personale della scuola ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice civile**, riguardo la vigilanza degli alunni e, per evitare di incorrere in violazioni di tali obblighi, è fatto anche divieto di **"mettere fuori dalla porta" alunni** che, di fatto, resterebbero senza sorveglianza. Non è nemmeno ammessa la pratica di spostare gli alunni col banco all'esterno dell'aula ma in prossimità dell'uscio per vederli perché anche in questo caso la sorveglianza non avrebbe i livelli di efficacia necessari ed inoltre sarebbe fonte di pericolo perché tale pratica ostacolerebbe il deflusso degli alunni dall'aula in caso di emergenza. **Si**

raccomanda ai docenti particolare cura nell'assegnazione dei posti nell'aula: è bene che gli alunni **più turbolenti o bisognosi di maggiori attenzioni da parte dei docenti siano dislocati nelle posizioni più prossime a quella occupata con più frequenza dal docente.** I docenti devono vigilare l'apertura delle finestre per il ricambio dell'aria e controllare che non siano lanciati oggetti dalle finestre.

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale **educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici** e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la **gravità di condotte** troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

I Collaboratori Scolastici, per favorire l'alternanza delle classi e dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque, cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Gli intervalli fanno parte integrante dell'attività didattica e dell'orario di servizio e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti, sarà a carico dei docenti in servizio nella classe alla seconda ora (9:55 – 10:05) e dei docenti in servizio nella classe alla quarta ora (11:55 – 12:05). **Nei corridoi e negli spazi esterni la vigilanza è affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici in servizio al piano.** Si ribadisce che i docenti durante l'intervallo devono vigilare anche negli spazi antistanti le aule. Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc....). **Devono essere prontamente scoraggiati negli studenti atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, può essere facilitato il verificarsi di incidenti, oltre la possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.** Le porte di ingresso - uscita saranno sorvegliate dal personale non docente. **Si precisa che le palestre saranno inaccessibili durante l'intervallo, sarà cura dei docenti di scienze motorie chiudere i locali delle palestre.** Gli studenti devono prelevare, dall'aula dell'ora precedente, i loro effetti personali (abbigliamento e zaini) due minuti prima della fine dell'intervallo. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare tempestivamente nelle aule. Gli studenti che si attardino oltre l'orario stabilito verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Ai collaboratori scolastici è fatto obbligo di disciplinare l'afflusso degli alunni ai servizi igienici e di verificare che non si determinino situazioni anomale o pericolose, che andranno immediatamente segnalate al Dirigente scolastico e/o ai collaboratori del Dirigente e/o ai docenti responsabili di plesso. **Il personale deve sollecitare gli studenti a rientrare in classe al termine della ricreazione. Gli insegnanti che svolgono supplenze hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito.** Si sottolinea la particolare attenzione che il personale deve porre nei confronti degli studenti e studentesse per ciò che concerne il rispetto del **divieto di fumo** in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio e dalle pertinenze esterne. **Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante l'intervallo, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.** Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile. **Si rammenta che i cancelli resteranno chiusi durante tutto l'intervallo di ricreazione; pertanto, i docenti in servizio a partire dalla IV e VI ora dovranno trovarsi in Istituto prima dell'inizio della ricreazione.**

VIGILANZA DURANTE LO SPOSTAMENTO AULA

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio aula degli studenti/studentesse, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le aule interessate al cambio in assenza del docente dell'ora. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Vicepresidenza o all'Ufficio del

Dirigente Scolastico. Gli alunni con difficoltà particolari devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario. **Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente.** Gli studenti, che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere vigilati dai Docenti assegnati all'aula, coadiuvati dai collaboratori scolastici, a vigilare gli alunni durante gli spostamenti. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. **È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti o denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.** Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o ai responsabili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA USCITA DALL'AULA

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla richiesta per cui lo studente chiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe.** Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli studenti per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). **Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella e di sostare fuori dall'aula o di fronte all'ingresso, anche se sorvegliate dal docente, in attesa del suono della campanella.** Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la dimissione della classe coincida con l'inizio del secondo intervallo, gli studenti dovranno rimanere in aula fino al termine dell'intervallo stesso, poiché questo è considerato a tutti gli effetti tempo di attività didattica. Dunque, all'uscita gli alunni attenderanno il suono della campanella all'interno dell'aula, senza ingombrare i corridoi, le scale e l'atrio dell'Istituto. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO"

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. **Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dal cancello.**

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA – LABORATORI

L'uso dei laboratori/palestre deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori/palestre. A tal fine **i docenti tecnico-pratici istruiranno** gli alunni sulle **regole di accesso e sicurezza** nei laboratori ai sensi della normativa vigente. Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal **D. Lgs. n. 81/2008** sulla sicurezza. I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all'uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti (se l'alunno non è in regola con i requisiti di accesso ai laboratori non ammetterlo ed avvisare la dirigenza).

I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano **rispettate le norme di sicurezza** e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. Si ricorda che la figura del **"preposto"** (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D. Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di

laboratorio. **Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi dei laboratori. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.**

La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente che svolge attività di Scienze Motorie. È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso in palestra, o della strumentistica dei laboratori. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra/campo di calcio/campo da basket, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza sugli alunni. **Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione nonché della tenuta ordinata e pulita dell'ambiente laboratoriale comprese le palestre, adeguato al contesto scolastico per un migliore utilizzo dello stesso da parte di tutti gli studenti e studentesse. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori/palestre senza la presenza di un docente.**

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Durante le ore di lezione **il cancello di entrata rimarrà chiuso** e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. **È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.** I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori e successivamente ai Genitori.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato/a:

1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la dirigenza e/o il suo sostituto e la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, si provvede a chiamare tempestivamente il "118";
3. in caso di trasporto in ambulanza, l'allievo non può essere lasciato solo. Pertanto, un Docente o un Collaboratore scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della Famiglia;
4. il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria e a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere al più presto per avviare le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (*parere del CdS del 27.01.1982*).

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M. n. 291/92 e ss.mm.ii.). In caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a

tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai Collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale.

È fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità, la pulizia e l'efficienza delle vie di esodo. I Collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del Docente;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza motivazione, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigente o ai suoi collaboratori;
- **impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;**
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente durante lo spostamento nelle aule assegnate in orario;
- **controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;**
- rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni.

COMPRESENZA CON ESPERTI

Qualora sia prevista in orario curricolare la presenza di estranei in qualità di "esperti", a supporto dell'attività didattica, tali "esperti" rimarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all'intervento didattico. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

RICEVIMENTO GENITORI

Gli estranei non possono accedere alle aule, ai laboratori, alla palestra. Per comunicazioni urgenti ai propri figli, i genitori possono rivolgersi ai collaboratori scolastici addetti all'accoglienza del pubblico. I docenti non possono convocare e ricevere i genitori degli alunni durante l'orario di servizio in classe. A nessun genitore, in alcun caso, è consentito recarsi a colloquio con i docenti nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. I colloqui devono svolgersi esclusivamente negli spazi adibiti a ricevere le famiglie.

ULTERIORI ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

L'uso dell'ascensore è consentito esclusivamente a studenti e personale muniti di certificazione medica. Gli studenti autorizzati devono essere accompagnati da un collaboratore scolastico o da eventuale personale disponibile.

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al **divieto di fumo**.

Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza.

Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti **sugli aspetti interpersonali della vita scolastica**, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di **bullismo, cyberbullismo, discriminazione o**

sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico, ai suoi Collaboratori e/o al Referente per il bullismo d'istituto per la loro rilevanza disciplinare.

Si coglie l'occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti, è vietato far uso di cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni e riprendere o registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore.

Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori. È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire il danno.

Per quanto non espressamente indicato in queste disposizioni si rimanda a quanto indicato nel DVR, nel Regolamento di istituto e nelle circolari che sono state o saranno emanate.

La presente direttiva ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutti il Personale docente e non docente; viene notificata a tutto il Personale e sarà notificata anche al Personale supplente ed al Personale di nuova nomina che si avvicenda nella scuola.

Nella certezza di una fattiva collaborazione, si invitano i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare e a far rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla presente direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa Azzarelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)